



## Provincia di Modena

*IL PRESIDENTE*

Atto n° 104 del 18/07/2016

**OGGETTO :**

*COMUNE DI FIORANO MODENESE. REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO. VARIANTE DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 81 DEL 30 LUGLIO 2015. RISERVE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 33 E 34 L.R. N. 20/2000. VALUTAZIONI AMBIENTALI AI SENSI DELL'ART. 5 LR 20/2000.*

Il Piano Strutturale Comunale del Comune di Fiorano Modenese è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 09/06/2005. La pianificazione comunale inoltre è dotata di Piano Operativo Comunale (P.O.C.) approvato con atto consiliare n. 90 del 24/10/2006.

Con Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 14/04/2005 è stato approvato il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE).

Il responsabile del procedimento del Comune di Fiorano Modenese ha inviato alla Provincia con prot 16776 del 29/09/2015, ai fini dell'espletamento delle procedure istruttorie di competenza, la variante al RUE adottata con deliberazione consiliare n. 81 del 30/07/2015, che è stata assunta agli atti provinciali con prot. 87613 del 02/10/2015.

Ai sensi degli art.33 34 della L.R.20/2000, la Provincia può, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa, sollevare riserve al POC/RUE, o sua variante, relativamente a previsioni di piano che contrastino con i contenuti del Piano Strutturale Comunale o con le prescrizioni dei piani sopravvenuti di livello territoriale superiore.

In merito alla valutazione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, si richiamano anche le disposizioni vigenti in materia di Valutazione Ambientale di cui leggi regionali nn. 9/2008 e 20/2000, ai Decreti legislativi nn. 152/2006 e 4/2008 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle relative alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008.

Si richiamano inoltre le disposizioni normative in materia di Valutazione Ambientale Strategica e di riduzione del rischio sismico, nonché l'atto di organizzazione interna dell'Ente di cui alla deliberazione di Giunta Provinciale n. 229 del 21 giugno 2011 avente per oggetto "*ValutazioneStrumenti Urbanistici Comunali. Aggiornamento gestione procedimenti VAS e Verifica di Assoggettabilità di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006 in coordinamento alla L.R. 20/2000 eloro successive modificazioni e integrazioni*".

Si richiama l'istruttoria del Servizio Pianificazione Urbanistica Territoriale e Cartografica prot. 34338 del 15/07/2016, che contiene le Riserve al RUE.

Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in relazione al presente atto.

Per quanto precede,

**IL PRESIDENTE DISPONE**

- 1) di sollevare Riserve alla variante al RUE adottata con deliberazione consiliare n. 81 del 30/07/2015 dal Comune di Fiorano Modenese e di recepire i pareri contenuti nell'istruttoria tecnica prot. 34338 del 15/07/2016, allegata al presente atto che dello stesso costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare gli esiti della valutazione ambientale, di cui alla L.R. 9/2008 e art. 5 L.R.20/2000 della variante al RUE del Comune di Fiorano Modenese adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 30/07/2015, contenuti nella istruttoria sopraccitata;
- 3) di inviare il presente atto al Comune di Fiorano Modenese, alla Regione Emilia Romagna-Servizio Opere e Lavori Pubblici Legalità e Sicurezza Edilizia Pubblica e Privata, all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente dell'Emilia Romagna-sezione di Modena, all'ASL di Sassuolo-Servizio Igiene Pubblica.

Il Presidente MUZZARELLI GIAN CARLO

---

Originale Firmato Digitalmente

(da compilare in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. \_\_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li \_\_\_\_\_

**ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO Pianificazione urbanistica territoriale e cartografia**

**prot. n. 34338 del 15/07/2016 class. 07.04.05 fasc. 2353**

**COMUNE di Fiorano Modenese. Regolamento Urbanistico Edilizio – Variante Delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 30 luglio 2015. Riserve ai sensi degli articoli 33 e 34 L.R. n. 20/2000. Valutazioni ambientali ai sensi dell'art. 5 LR 20/2000.**

**PREMESSE**

Aspetti amministrativi e procedurali

Il Piano Strutturale Comunale (PSC) è stato approvato con D.C.C. N°32 del 09/06/2005 e modificato con variante approvata con DCC n.21 del 27/03/2014.

Il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) è stato approvato con DCC n. 19 del 14/04/2005 e successivamente modificato con numerose varianti.

Il Consiglio Comunale di Fiorano ha adottato una variante al vigente Regolamento Urbanistico Edilizio con Delibera n.81 del 30/07/2015 trasmettendola all'Amministrazione Provinciale in data 29/09/2015 con prot. 16776. Tale comunicazione è stata assunta agli atti della Provincia il 02/10/2015 con prot. 87613.

Il procedimento di approvazione del Regolamento Urbanistico Edilizio (Art. 33 LR 20/2000) a seguito dell'aggiunto comma 4-bis all'art. 34 della L.R. 20/00 stabilisce che: "Il RUE, qualora presenti la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato di cui all'articolo 29, comma 2-bis, è adottato ed approvato con il procedimento previsto dall'articolo 34." Si dà atto del suo invio alla Provincia da parte dell'Amministrazione Comunale per acquisire i pareri di competenza, pur non citando né nella Deliberazione di Consiglio Comunale di adozione né nella Relazione Illustrativa della Variante il riferimento normativo all'art.34 della LR 20/2000.

Pareri e Osservazioni

Si evidenzia preliminarmente che:

- in data 02/012/2015 con prot. 15452 l'Agenzia Regionale Prevenzione Ambientale ha espresso parere acquisito agli atti della Provincia con prot.104368 del 03/12/2015 (Allegato 1).
- in data 18/12/2015 con prot. 93932/15 l' AUSL ha espresso parere acquisito agli atti della Provincia con prot.108880 del 21/12/2015 (Allegato 2)
- sono state trasmesse alla Provincia con nota del Comune prot.12449 del 06/07/2016 e acquisite agli atti della Provincia di Modena con prot. 32920 del 07/07/2016, le Osservazioni pervenute al Regolamento Urbanistico Edilizio che sono in numero di 36

Sintesi dei contenuti della Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio

La presente variante al vigente Regolamento Urbanistico Edilizio segue il percorso di revisione degli strumenti urbanistici avviato con la prima variante al PSC, approvata con DCC n.21 del 27/03/2014. La variante al RUE tende a completare tale percorso recependo molte modifiche cartografiche introdotte con il PSC ed a completare l'apparato normativo. Inoltre concretizza l'esigenza di introdurre una semplificazione delle norme e delle procedure proprie della LR 15/2013, entrando anche nel merito della strumentazione urbanistica e relativa normativa d'attuazione/regolamenti secondo il principio della non duplicazione della normativa sovraordinata (art.18bis della LR 20/2000). La variante normativa al RUE, che riguarda sia le Norme che i suoi allegati, si articola come segue:

- 1) Adeguamento e recepimento nel RUE di disposizioni normative sovraordinate;
- 2) Recepimento e coordinamento nel RUE di disposizioni contenute nella variante di PSC;
- 3) Riduzione delle categorie e ripianificazione degli ambiti consolidati AC;
- 4) Modifiche all'articolazione insediativa di alcuni usi specifici;
- 5) Inserimento di nuove norme orientate alla Rigenerazione urbana sostenibile;
- 6) Riordino della normativa inerente le modalità di intervento sul patrimonio edilizio storico;
- 7) Revisione dell'articolazione normativa inerente le dotazioni agli insediamenti;
- 8) Riordino della scontistica del contributo di costruzione legato agli interventi edilizi;
- 9) Modifica delle procedure di definizione del costo di costruzione
- 10) Errori materiali.

Tutto ciò premesso

**si formulano i seguenti pareri**

***RISERVE ai sensi del combinato disposto dell'art. 34 e art.33 comma 4bis, LR 20/2000***

Le modifiche introdotte al vigente RUE sono nel complesso in linea con i principi generali già valutati nella variante al PSC approvata con DCC n.21 del 27/03/2014. Si richiama quindi l'istruttoria prot. 30227 del 17/03/2014 approvata con Delibera di Giunta Provinciale n.99 del 18/03/2014, relativa al detta Variante al PSC, in cui si sollevavano alcuni rilievi in merito ad aspetti che l'Amministrazione comunale prende in considerazione anche nella presente variante al RUE.

Alla luce di quanto sopra si sollevano i seguenti rilievi con riferimento ad alcuni specifici articoli delle Norme della Variante al RUE.

#### Art.6 Condizioni necessarie per le trasformazioni urbanistiche ed edilizie

La proposta di variante introduce al comma 4 la possibilità di vendita tra i privati della capacità edificatoria assegnata dagli strumenti urbanistici vigenti nei terreni di proprietà ed articola le condizioni a cui è soggetta tale vendita, in relazione all'art.5 bis del PSC - Modalità attuative per la compravendita della potenzialità edificatoria- introdotto con la variante al PSC 2013; e considerate

le condizioni a cui è soggetto il meccanismo della vendita della capacità edificatoria indicate al comma 4 lettere a e b:

- 1. si osserva che la compravendita della potenzialità edificatoria tra aree con il medesimo indice di utilizzazione fondiaria, produce inevitabilmente uno sfioramento dell'indice sul lotto ricevente; andando a contrastare con le norme sovraordinate che impongono il rispetto degli indici massimi stabiliti dal PSC e dal POC. Manca inoltre la verifica preliminare della sostenibilità territoriale ed ambientale dell'ambito che "riceve" la capacità edificatoria, incrementando il suo indice e quindi variando implicitamente le norme di piano, al fine di garantirne la sostenibilità<sup>1</sup>. Si ritiene infine sarebbe necessario precisare e contestualizzare i concetti di "precisamente contermini" e di "reciproca prossimità" considerato che si tratta di condizioni necessarie per l'attivazione del meccanismo della cessione di potenzialità.**

Art.40 (ex-41) Disciplina degli usi negli ambiti AS, IS ed ES (TITOLO 1 – SISTEMA INSEDIATIVO STORICO)

La proposta normativa introduce per gli ambiti AS, IS ed ES gli usi: *U5-Farmacie, U11.a-Pubblici esercizi privi di giochi leciti, U12-attività di autonoleggio escludendo invece U16- Attività culturali, attività ricreative sportive e di spettacolo privi di significativi effetti di disturbo sul contesto urbano, U-17 Attività ricreative e di spettacolo con limitati effetti di disturbo sul contesto urbano;*

- 2. si ritiene che l'esclusione degli usi U16 e U17 non sia coerente con quanto disposto dal medesimo articolo al comma 4<sup>2</sup> e pertanto si rende necessario ripristinare tali usi.**

Art.41 (ex-42) Disciplina degli interventi negli ambiti AS, IS ed ES (TITOLO 1 – SISTEMA INSEDIATIVO STORICO)

Considerato che la Variante al PSC approvata dal Comune di Fiorano con DCC n.21 del 27/03/2014 ha attuato su 110 edifici storici una riclassificazione dalla classe 2.2 (di modesto valore architettonico e privi di elementi architettonici di pregio) a 2.1 (di interesse storico significativo) e per 42 edifici un declassamento da 2.2 a 2.3(edifici con evidenti trasformazioni oppure in condizioni di degrado tale da richiedere consistenti interventi di ristrutturazione e ripristino);

l'art.39 (ex.40 – Classificazione dei tessuti edilizi) comma 2 del RUE definisce gli edifici di CLASSE 1 come "*edifici e complessi edilizi monumentali, di rilevante importanza nel contesto urbano e territoriale, in quanto caratterizzati da aspetti architettonici o storico – artistici rilevanti*" e quelli di CLASSE 2 come "*Tessuti edificati ed unità edilizie che, pur non presentando particolari pregi architettonici e artistici, costituiscono il patrimonio edilizio dell'insediamento storico, sia in*

---

<sup>1</sup>Data la complessità delle argomentazioni connesse si anticipa qui l'aspetto della valutazione ambientale che sarà solo richiamato nella seguente istruttoria tecnica di valutazione ambientale.

<sup>2</sup>In linea generale sono ammessi ... tutti gli usi anche non citati legati alle attività sociali e culturali e al terziario di servizio a basso carico di utenza

*quanto partecipi della morfologia dell'ambito storico, sia per intrinseche caratteristiche tipologiche" ed in particolare specifica che i 2.1 sono "Edifici, tessuti urbani e complessi edilizi riconoscibili, di interesse storico significativo";*

*il comma 3 del citato all'art.39 (ex.40) prescrive che "I tessuti e le unità edilizie che in base alle caratteristiche tipologiche e architettoniche e allo stato di conservazione sono stati classificati con sigle 1 e 2.1 sono considerati di rilevante o significativo interesse storico, sono individuati cartograficamente dal PSC e soggetti a tutela, per garantirne la conservazione ed il recupero secondo finalità e usi compatibili con l'integrità dei propri caratteri peculiari";*

preso atto che

con la presente variante vengono introdotti i commi 25, 26, 27, 28, 29 all'art.39 al fine di articolare *"in modo più dettagliato le modalità di intervento nel patrimonio edilizio storico";*

nella Relazione illustrativa a pag. 9 viene dichiarato che con la Variante al RUE *"Viene ulteriormente chiarita la disciplina per gli interventi sul patrimonio storico d'interesse documentale, lasciando al professionista la possibilità, attraverso uno studio storico ed un progetto critico, di interpretare le indicazioni contenute nelle norme obiettivo del RUE, che assumono invece valore prescrittivo in assenza di indagini specifiche e soluzioni progettuali adeguatamente motivate";*

richiamata l'istruttoria tecnica relativa alla Variante al PSC del Comune di Fiorano modenese, in premessa citata, ed in particolare la riserva n.17;

considerato quindi che le modifiche proposte vanno ad interferire con le sovraordinate disposizioni di tutela previste dal PSC per la classe degli edifici storici 2.1, di fatto andando a variare, in attuazione, tali stringenti disposizioni, in difformità dai disposti della LR 20/2000 che non consente al RUE di modificare il PSC;

**3. si prescrive di escludere l'applicazione dei commi 25, 26, 27, 28, 29 dell'art.39 (ex.40) dalla classe di edifici storici 2.1 in quanto disciplinati dal PSC, limitandone l'applicazione alle classi 2.3, 2.4, 2.5 e 3;**

**4. con riferimento al comma 30 dell'art.40 (ex.41) si chiede di escludere la categoria di edifici 2.1 in quanto disciplinati dal PSC.**

art.42(ex-art.43)Categorie di intervento ammesse per classi di edifici

Con riferimento alle categorie ammesse per gli edifici storici, considerato che alla classe di edifici 2.4 corrispondono gli *"Edifici e complessi edilizi incongrui con la struttura dell'insediamento storico"*.

**5. si ritiene necessario verificare l'opportunità di consentire la realizzazione, per tali edifici incongrui, di costruzioni interrato.**

Ex-art.46 Definizione e generalità (art.45)

La proposta di variante al RUE è quella di riarticolare i sub ambiti AC in 3 categorie in luogo alle 9 categorie del RUE vigente (a1, a2, b1, b2, c1, c2, d, e, f). A tal fine sono individuati nella Variante di RUE i seguenti sub ambiti:

- Ambiti con indice di edificabilità saturo (a) - a cui viene assegnato  $U_f=U_e$ ;
- Ambiti con indice di edificabilità medio (b) - a cui viene assegnato  $U_f=0,4$  mq di SC per mq di SF;
- Ambiti con indice di edificabilità massimo (c) - a cui viene assegnato  $U_f=0,6$  mq di SC per mq di SF.

Tale nuova classificazione viene motivata come recepimento delle scelte insediative della Variante al PSC. Verificata la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale della variante al Piano strutturale a cui la Relazione ambientale e preliminare della variante al RUE demanda e non trovando specifiche valutazioni in merito

constatato

che nella relazione non viene indicato un criterio in base al quale le categorie del RUE vigente vengono ricomprese nelle nuove categorie e pertanto, ad esempio, alcuni sub ambiti b1 vengono ricompresi nel sub ambito c, altri nel b e altri nell'a e così per tutte le 9 categorie e

che laddove i sub ambiti b1, c1, c2, d ed f del RUE vigente vengono riclassificati come c della Variante, viene loro assegnata o aumentata la capacità edificatoria essendo che ai sub ambiti

b1 corrisponde un  $U_f=0,5$  mq di SC per mq di SF;

c1 corrisponde un  $U_f=0,4$  mq di SC per mq di SF;

c2 corrisponde un  $U_f=0,5$  mq di SC per mq di SF;

d corrisponde un  $U_f=0,5$  mq di SC per mq di SF;

f corrisponde un  $U_f=U_e$

e al nuovo sub ambito c è assegnata una  $U_f$  pari a  $0,6$  mq di SC per mq di SF;

considerata la consistenza ed estensione del patrimonio consolidato AC del Comune di Fiorano Modenese e che il PSC del 2005 stimava un dimensionamento della capacità insediativa per gli ambiti consolidati pari a 50 alloggi convenzionali (da 120 mq) e che la variante al PSC del 2013 propone di introdurre una capacità negli ambiti da riqualificare e negli ambiti consolidati (per riqualificazione, rigenerazione) pari a 180 alloggi convenzionali (di 110 mq)

- 6. si ritiene necessario che la nuova articolazione degli ambiti AC sia supportata dall'analisi e dalla verifica condotta sul tessuto esistente che ha portato alla riarticolazione dei 9 sub ambiti AC nelle 3 nuove classi a, b, c, indicando contestualmente il criterio con cui è stata attuata tale articolazione al fine di renderla coerente con lo strumento di Pianificazione strutturale;**

- 7. si chiede di corredare la variante in oggetto con la verifica sul dimensionamento della capacità insediativa assegnata dal PSC agli ambiti consolidati AC alla luce degli incrementi degli indici di utilizzazione fondiaria dovuti alla nuova riarticolazione, garantendone il rispetto ai limiti previsti dal PSC;**
- 8. in relazione al tessuto esistente ed ai nuovi indici assegnati si rende necessario che ogni incremento di carico insediativo derivante dall'applicazione dei nuovi indici sia accompagnato dalla preventiva definizione, effettuata dal gestore degli impianti, della congruenza tra incremento di carico e portata/capacità delle reti esistenti.**

ex-art.55 Disciplina degli usi nei sub ambiti APS.i

Per quanto riguarda i sub ambiti APS.i specializzati per attività produttive con prevalenza di attività industriali e artigianali di produzione viene proposta l'introduzione dei seguenti "usi senza limitazione":

U14 - Attività espositive, fieristiche e congressuali;

U16 - Attività culturali; attività ricreative, sportive e di spettacolo prive di significativi effetti di disturbo sul contesto urbano; Centri gioco e gonfiabili; Palestre;

U17 - Attività ricreative e di spettacolo con limitati effetti di disturbo sul contesto urbano; Palestre;

Considerato che il PSC all'art.54 classifica gli ambiti specializzati per attività produttive APS in tre sub ambiti in relazione alla prevalenza delle attività cui sono destinati e pertanto distingue gli APS.i, con prevalenza di attività industriali, dall'APS.c, con prevalenza di attività commerciali e dall'APS.t, con prevalenza di attività terziario – direzionali,

- 9. si ritiene che l'introduzione degli usi U14 e U16 e U17 senza limitazione negli ambiti APS.i non sia coerente con l'articolazione definita del PSC, in quanto la proposta di modifica può comportare, in fase di attuazione, che un ambito APS.i, specializzato per attività produttive con prevalenza di attività industriali e artigianali, sia interamente caratterizzato da attività direzionale – terziaria, perdendo di significato la distinzione degli APS realizzata dal Piano Strutturale. In alternativa si propone l'inserimento degli usi U3 e U6.1 fra gli "usi ammessi con limitazione" di cui ai commi 2, 3, 4 dell'art.54 (ex-55) del RUE**

ex-Art. 73 Disciplina degli interventi e usi connessi alle attività agricole

Preso atto che la disciplina degli interventi e usi connessi alle attività agricole di cui all'art.73 del RUE si riferisce per la maggior parte ad interventi di nuova costruzione ed ampliamento

- 10. si ritiene necessario esplicitare quanto disposto dal comma 1 dell'art. A-21 della LR 20/2000 in merito alle finalità ed obiettivi degli interventi edilizi nel territorio rurale circa il prioritario recupero del patrimonio edilizio esistente e l'ammissibilità delle**

**nuove costruzioni soltanto qualora necessarie alla conduzione del fondo, all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse, nei limiti delle disposizioni degli artt. A-17, A-18, A-19 e A-20 dell'Allegato della LR 20/2000.**

ex-Art. 75 Usi specifici negli ambiti di valore naturale e ambientale - AVA

Con riferimento alla disciplina della aree di valore naturale e ambientale - AVA di cui all'art. A-17 della LR 20/2000 e art.69 del PTCP e considerato che esse includono:

- le aree boscate e quelle destinate al rimboschimento, ivi compresi i soprassuoli boschivi distrutti o danneggiati dal fuoco;
- gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua;
- le golene antiche e recenti;
- le aree umide;
- il sistema provinciale delle aree protette;
- il sistema "Rete Natura 2000";
- a rete ecologica di rilievo provinciale (ad esclusione del connettivo ecologico diffuso, dei varchi ecologici e delle direzioni di collegamento ecologico).

**11. Non pare possibile condividersi l'introduzione dell'uso U28- Attività manifatturiere industriali o artigianali del settore agroalimentare e conserviero in quanto non compatibile con le finalità e le norme di tutela degli ambiti AVA e le relative discipline delle zone in essi incluse. Per quanto inerente l'uso U11.a esso può essere ammesso in tali ambiti nei limiti previsti per il recupero di edifici esistenti dalle norme del PTCP 2009.**

Art.79 – Usi specifici nei tessuti urbanizzati in territorio rurale- IR

Considerata la definizione degli ambiti IR di cui all'art.79 del RUE comma 1 *“Il PSC perimetra alcuni piccoli insediamenti costituiti da tessuti urbanizzati nel territorio rurale (non classificati dal PSC entro gli ambiti urbani consolidati AC) privi di servizi pubblici e privati. Essi sono relazionati all'ambiente rurale e talvolta sono ubicati lungo gli assi della viabilità, e quindi potenzialmente esposti a fenomeni di inquinamento acustico e atmosferico; gli obiettivi della pianificazione sono il consolidamento della struttura esistente, senza ulteriori espansioni, come presidio territoriale e manutenzione urbanistico-edilizia”*

**12. si rileva che alcuni degli usi proposti (a titolo esemplificativo si citano gli usi U3- Attività direzionali – Attività terziarie specializzate ad elevato carico urbanistico, U14 – Attività espositive, fieristiche e congressuali, U19 – Attività sanitarie e assistenziali, U-23 Servizi scolastici dell'obbligo e servizi pre-scolastici, U25 –**

**Istruzione superiore e universitaria, attività di formazione e aggiornamento professionale, U40 – Attività ricettive alberghiere) non paiono compatibili con le caratteristiche di tali ambiti. Si evidenzia inoltre che non è stata prodotta nessuna valutazione di sostenibilità territoriale e ambientale in merito. Si rende pertanto necessaria la riformulazione dell'articolo di norma escludendo gli usi non coerenti.**

Art.86 – Interventi di recupero edilizio, di ampliamento e di cambio d'uso di edifici esistenti non soggetti a vincoli di tutela

Considerato che l'articolo si riferisce agli interventi in territorio rurale e ai sensi di quanto disposto dall'art. A-21 della LR 20/2000 si osserva quanto segue:

**13. considerando che alcuni degli usi introdotti non sono coerenti con le disposizioni della legge urbanistica regionale, pare necessario riformulare il comma 2 relativamente al cambio d'uso in base alla tipologia dell'edificio. Nello specifico:**

**A) per gli edifici con originaria funzione abitativa si chiede di valutare l'inserimento dell'uso U12, (che a seguito della modifica dell'art.13 del RUE proposta dalla presente variante comprende l'autonoleggio), in quanto, in assenza di limitazioni sulla potenzialità dell'attività, e conseguenti valutazioni ambientali, risulterebbe non conforme con le disposizioni dell'art. A-21 comma 2 lett. a della LR 20/2000;**

**D) per gli edifici produttivi: capannoni artigianali, opifici; non si ritiene condivisibile l'inserimento dell'uso U28- attività manifatturiere industriali o artigianali del settore agroalimentare e conserviero in quanto non compatibile con il contesto agricolo essendo un uso incluso tra le funzioni produttive manifatturiere e non compreso tra le funzioni di tipo agricolo. L'attività di lavorazione, conservazione e alienazione dei prodotti agricoli è già inclusa nell'uso U35;**

**14. Considerato che il comma 12, introdotto con la presente variante, consente “interventi di nuova costruzione di fabbricati di servizio a uso ricovero attrezzi per lotti non connessi all'attività agricola”, richiamata anche la riserva n.25 sollevata in sede di istruttoria alla variante al PSC (prot. 30227 del 17/03/2014 di cui alla Deliberazione di Giunta Provinciale n.99 del 18/03/2014); deve di nuovo constatarsi che tale previsione è esplicitamente non conforme all'art. A-21 della LR 20/2000 che ammette nel territorio rurale la realizzazione di nuove costruzioni soltanto qualora sia necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio dell'attività agricola e di quelle connesse. Il comma 12 dovrà essere stralciato.**

art.94 Aree per attrezzature e spazi collettivi

Considerata la definizione di aree per attrezzature e spazi collettivi di cui all'art. A-24 della LR 20/2000 e riportata al comma 1 dell'art.94 del RUE che evidenzia per esse il carattere pubblico e

di interesse collettivo e individua come funzioni attinenti: l'istruzione, l'assistenza e i servizi sociali e igienico sanitari, la pubblica amministrazione, la sicurezza pubblica e la protezione civile, le attività culturali, associative e politiche, il culto, gli spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività sportive, gli spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici e collettivi, i parcheggi pubblici

**15. nel merito dell'inserimento dell'uso U8 – commercio al dettaglio ambulante su aree pubbliche e in mercati, deve osservarsi che l'applicazione di tale uso deve garantire in ogni caso il carattere pubblico e di interesse pubblico dell'area interessata. Tale uso potrà quindi essere ammesso attraverso concessione temporanea di suolo pubblico, e in ogni caso senza attribuzione di un indice fondiario, rimarcando la necessità di assicurare comunque e sempre che l'intervento abbia natura pubblica e quindi sia realizzato per intervento dalla Pubblica Amministrazione.**

Analizzata la cartografia di della proposta di Variante si rileva che

- alcuni ambiti COLL-U sono stati ridefiniti come COLL-L e viceversa,
- il COLL-L.d (parcheggi locali) in corrispondenza di via R. Sanzio e via Braida è stato rinominato come COLL-L.c (Verde pubblico attrezzato e attrezzature sportive).

Verificate le disposizioni del PSC di cui all'art.68, che stabilisce che i COLL-S, COLL-U e COLL-L sono individuati nella tavola 1 del PSC

**16. si ritiene necessario corredare il RUE di un prospetto di tali modifiche/variazioni proposte al fine di verificare il dimensionamento complessivo in coerenza con il Piano strutturale.**

Art.101 -Dotazioni ecologiche ed ambientali – permeabilità dei suoli

Con riferimento agli ambiti ECO-U ed ECO-L si rileva dalla cartografia che sussistono alcune incongruenze rispetto alla cartografia del RUE vigente circa la modifica di aree che da ECO-U diventano ECO-L e viceversa e con riguardo ad aree ECO U che non vengono rappresentate nella carta di variante:

**17. si ritiene necessario effettuare una ricognizione di tale aree che vengono modificate rispetto al RUE vigente e in relazione alla individuazione del PSC, al fine di rendere il bilancio delle stesse coerente con quanto riportato nel Piano strutturale.**

Per quanto riguarda la modifica normativa proposta al comma 4 dell'art.101 con cui viene precisato che per le aree ECO-U l'attuazione del PSC avviene attraverso il POC si rileva che

**18. considerata la gerarchia ed i livelli in cui si articola la pianificazione urbanistica comunale ai sensi degli art.28, 29 e 30 della LR 20/2000, il RUE, in virtù del suo carattere regolamentare, non è lo strumento deputato a fornire direttive al POC e**

**pertanto si ritiene che la modifica proposta sia attribuibile al PSC e vada stralciato dalla norma di RUE.**

ex -art.137 Varianti al PUA (art.138)

Con riferimento al comma 2 ai sensi di quanto disposto dall'art.5 del DL 70/2011 convertito in L.106/2011

**19. si ritiene opportuno osservare che deve essere garantito il rispetto delle procedure di cui all'art. 35 della LR 20/2000.**

**VALUTAZIONE AMBIENTALE di cui all'art.5 della LR 20/2000**

**20. Si richiamano il parere di ARPA (Allegato 1) e di AUSL(Allegato 2), citati in premessa, dei quali si fanno proprie le valutazioni e le considerazioni.**

**Si richiamano inoltre in questa sede i contenuti specificatamente ambientali già dettagliati nella precedente riserva n. 1, ribadendone i contenuti prescrittivi.**

Premialità progressiva

Con riferimento alla proposta di integrazione alle norme del RUE inerenti la "premierità progressiva" per la qualificazione degli edifici negli ambiti consolidati, nel territorio rurale, negli ambiti produttivi, e negli edifici storici (ES) in applicazione di quanto disposto dall'art. 7ter della L.R. 20/2000 e s.m.i. si rileva quanto segue.

Considerato che: la L.R. 20/2000 all'art.7 ter comma 2 lett. a) indica come obiettivi degli incentivi volumetrici e delle altre forme di premierità, la promozione della riqualificazione urbana, attraverso interventi edilizi che qualifichino i tessuti urbani e nel contempo disincentivino la diffusione insediativa e il consumo del suolo; la terza circolare della Regione Emilia Romagna del 01/02/2010 prot. PG/2010/23900 illustrativa delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della LR 6/2009, che completa le note del 24/07/2009 (prot. PG/2009/168408) e del 18/12/2009 (prot. PG/2009/290000), fornisce indicazioni circa l'applicazione dell'art. 7 ter della LR 20/2000 evidenziando che si tratta di processi di qualificazione degli ambiti urbanizzati e rigenerazione dei tessuti urbani esistenti;

ed inoltre visti: l'art.A-21 "Interventi edilizi non connessi all'attività agricola" della LR 20/2000; il CAPO A-II Sistema insediativo storico della LR 20/2000 ed in particolare l'art.A-9 "Edifici di valore storico-architettonico culturale e testimoniale"; l'art. 42 del PSC - Edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale (ES)<sup>3</sup>

<sup>3</sup>PSC: Art. 42 ES - Edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale 1 Ai sensi del comma 1 dell'art.A-9 della Legge 20/2000, il PSC individua nelle tavole 1 in scala 1:5.000 (Ambiti e trasformazioni territoriali) gli edifici di interesse storico-architettonico, tra cui quelli compresi negli elenchi di cui al Titolo I del D.Lgs n.490 del 1999, soggetti a restauro scientifico e a restauro e risanamento conservativo, e individua nelle tavole 3 (Tutele e vincoli di natura storico-culturale e paesaggistica), ai sensi del comma 2 dello stesso

Preso atto che nella variante al RUE in oggetto

- il meccanismo della premialità progressiva viene applicato anche agli edifici residenziali nel territorio rurale ed agli edifici storici (ES);
- non viene prodotta nessuna valutazione in merito alla sostenibilità ambientale e territoriale di tale meccanismo di premialità soprattutto in relazione alle dotazioni territoriali all'incidenza sulle reti esistenti ed alla possibilità di reperire i parcheggi pubblici e i posti auto pertinenziali;
- il disposto normativo esclude l'applicazione della premialità progressiva dal calcolo della potenzialità edificatoria dei singoli ambiti, si attua per intervento diretto e consente, ai sensi di quanto disposto dal comma 3bis dell'art.7ter della LR 20/2000, la realizzazione di interventi di ampliamento dell'edificio originario, sia in sopraelevazione sia attraverso la costruzione di manufatti edilizi in adiacenza allo stesso;

- 21. per quanto riguarda i fabbricati residenziali in territorio rurale, si esprimono forti perplessità circa la coerenza dell'applicazione di tale meccanismo di premialità sia con le finalità dell'art. 7ter della LR 20/2000, sia con le specifiche norme degli edifici residenziali in territorio rurale di cui all'art. A-21 della LR 20/2000. Si chiede pertanto di escluderli dall'applicazione del meccanismo di premialità qualora non inerenti interventi di natura rurale, per i quali il meccanismo di premialità potrebbe essere inquadrato nelle fattispecie del PIA;**
- 22. si ritiene necessario, ai fini della sostenibilità ambientale e territoriale degli ambiti in cui viene applicata la premialità, garantire il reperimento delle dotazioni ed il rispetto degli standard per il complesso dell'intervento, conseguenti all'aumento di superficie utile, ai sensi della normativa vigente. Si rende inoltre necessario che ogni incremento di carico insediativo derivante dall'applicazione degli incentivi sia accompagnato dalla preventiva definizione, effettuata dal gestore degli impianti, della congruenza tra incremento di carico e portata/capacità delle reti esistenti,**
- 23. per quello che riguarda gli edifici storici ES si ritiene che non sia applicabile la premialità progressiva stabilita dal RUE, in quanto ai sensi delle disposizioni della legge urbanistica nazionale, il PSC individua tali edifici e ne definisce gli interventi nell'ambito della manutenzione ordinaria e straordinaria, del restauro scientifico e del risanamento conservativo;**

---

art.A.9 della L.R. 20/2000, quelli di pregio storico-culturale e testimoniale.

2 Nel rispetto delle norme di tutela degli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale e in applicazione della disciplina del territorio urbanizzato e del territorio rurale, il POC può prevedere interventi di valorizzazione e conservazione degli insediamenti e delle infrastrutture non urbane, attraverso progetti speciali con contenuti simili a quelli previsti per gli insediamenti IS, di cui all'art. 22 che precede. A tali fini l'Amministrazione può prevedere in sede di POC la stipula di Accordi con i privati e di convenzioni aventi ad oggetto le funzioni relative agli obiettivi e ai contenuti sopra richiamati

**24. infine considerata la gerarchia ed i livelli in cui si articola la pianificazione urbanistica comunale ai sensi degli art.28, 29 e 30 della LR 20/2000, il RUE, in virtù del suo carattere regolamentare, non è lo strumento deputato a fornire direttive al POC e pertanto si ritiene che l'ultimo capoverso dell'art.109 sia attribuibile al PSC e vada stralciato dalla norma di RUE.**

#### Riqualificazione sostenibile

La Relazione ambientale preliminare riporta una analisi sulla rigenerazione urbana sostenibile, volta a motivare gli interventi di riqualificazione da mettere in atto nel medio termine, tuttavia tale analisi è fatta per il Comune di Maranello come esplicitato a pagina 9 del citato documento di Relazione ambientale preliminare

**25. si rende necessario produrre una analisi sul tema della rigenerazione urbana riferita al comune di Fiorano Modenese al fine di rendere sostenibili le proposte di interventi di riqualificazione presenti nella variante al RUE.**

#### Acque superficiali e sotterranee

Per quanto attiene all'art.108 del RUE in merito alle acque superficiali e sotterranee che con la proposta di variante al RUE è stato modificato nel comma 4 sostituendo il termine "denuncia" con "segnalazione certificata", nell'ottica di una revisione generale del Regolamento edilizio

**26. si suggerisce di adeguare l'articolato normativo agli articoli 12 (12A,12B 12C e 13A, 13B e 13C) del PTCP in merito alla tutela quantitativa e qualitativa delle risorse idriche nonché al relativo allegato n.1.8 alle Norme di Attuazione del piano.**

Inoltre per quanto riguarda le acque meteoriche

**27. si ritiene necessario adeguare l'articolo alle disposizioni di cui alla DGR 286 del 14/02/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne" ed alla DGR 1860 del 18/12/2006.**

#### Sostenibilità energetica degli insediamenti

In merito ai commi 1, 2 3, 4 dell'ex -art.122 Risparmio energetico e riduzione dell'inquinamento luminoso (art.123)

**28. si prescrive l'adeguamento agli artt. 83, 86, 87 del Titolo 16 del PTCP 2009. Si richiama inoltre la Terza Direttiva sull'Inquinamento Luminoso (DGR 1732 del 12/11/2015) alla quale si chiede di aggiornare l'articolo normativo di RUE**

#### Recepimento e coordinamento nel RUE di disposizioni contenute nella variante di PSC

Con riferimento al punto 2 della "Sintesi dei contenuti della Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio" riportata in premessa, che attiene al "Recepimento e coordinamento nel RUE di disposizioni contenute nella variante di PSC" in merito all'attuazione da parte del RUE di specifiche

disposizioni del PSC si riportano le seguenti considerazioni.

*Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità (Art.5 del PSC)*

In relazione a quanto disposto dall'art.5 commi 7 e 8 del PSC<sup>4</sup> e preso atto che né il RUE vigente né la variante ne danno attuazione,

**29. ritenendosi sarebbe opportuno darne attuazione, si evidenzia che il riferimento per tale verifica è la metodologia definita dalla Delibera di Consiglio Provinciale n. 82 del 18/04/2012 sulla base dei criteri indicati dall'art. 18 delle norme di attuazione del PAI dell'Autorità di Bacino del Po.**

*Aree soggette a criticità idraulica (Art. 10 del PSC)*

Ai sensi di quanto disposto dall'art.10 comma 2 del PSC, che demanda al RUE ed al POC l'adozione di misure volte alla prevenzione del rischio idraulico ed alla corretta gestione del ciclo idrico ed alla applicazione del principio di invarianza idraulica (per i nuovi insediamenti) ed attenuazione idraulica (per le riqualificazioni e gli interventi di recupero), considerato che né il RUE vigente né la presente variante al RUE dettano disposizioni in merito

**30. ritenendosi sarebbe opportuno darne attuazione, si evidenzia che il riferimento è l'art.11 del PTCP 2009.**

*Elementi funzionali della rete ecologica provinciale (Art. 21 del PSC)*

Ai sensi di quanto disposto dall'art.21 del PSC in relazione alla tematica della rete ecologica ed ai Varchi ecologici<sup>5</sup>, considerato che né il RUE vigente né la presente variante al RUE danno attuazione alle disposizioni del Piano provinciale

**31. si ritiene necessario un adeguamento del RUE sia cartografico che normativo alle disposizioni dell'art.21 del PSC ovvero si evidenzia che nelle more delle prescrizioni del RUE valgono le disposizioni del PTCP 2009 di cui all'art.28**

Osservazioni pervenute e modifiche d'ufficio

Con riguardo alle infine alle osservazioni pervenute voglia considerare l'Amministrazione Comunale che l'accoglimento totale o parziale di esse deve essere subordinato:

- alla pertinenza delle medesime rispetto agli oggetti adottati nel presente RUE;

---

<sup>4</sup>Art.5 comma 7 del PSC "7 Nella fascia all'intorno delle aree di cui al comma 1 lett. c di larghezza pari a 30 m., come cartografata nella Tavola 2 del presente PSC "Tutele e vincoli di natura ambientale", si prescrive che ogni intervento edilizio sia subordinato alla presentazione, unitamente al progetto, di una relazione geologico-geotecnica basata su specifiche indagini, che fornisca le prescrizioni per l'intervento previsto in maniera da garantire non solo la stabilità generale presente, ma anche il miglioramento della stabilità stessa almeno nei confronti della situazione idrogeologica. Tale indagine dovrà avere i contenuti conoscitivi definiti dal RUE."

<sup>5</sup>Art. 21 del PSC (Elementi funzionali della rete ecologica provinciale (art. 28 PTCP)) [...] Il RUE disciplina gli usi ammessi in rispetto delle esigenze delle attività agricole, secondo il principio generale di non compromettere le finalità di cui al presente articolo, limitando l'ulteriore impermeabilizzazione dei suoli [...]

6. I varchi ecologici sono precisati dal Comune in sede di PSC, di RUE e di POC (per gli interventi soggetti), a partire dalle indicazioni contenute nella Carta 1.2 del PTCP. A tali varchi è assegnato dalla pianificazione comunale il compito di garantire la continuità percettiva e il collegamento funzionale in termini biologici. A tal fine, fatte salve eventuali e più restrittive prescrizioni vigenti e le esigenze delle attività agricole, il Piano prevede dotazioni ecologiche ECO o altre destinazioni che escludano l'espansione residenziale o nuovi ambiti per attività produttive. Entro tali ambiti il RUE vieta l'impermeabilizzazione dei suoli se non in quanto strettamente funzionale a progetti di valorizzazione ambientale, alla sicurezza del territorio e alle esigenze delle attività e insediamenti esistenti e alla rete infrastrutturale.

- non deve risultare in contrasto con ambiti/norme di tutela del PTCP, né in contrasto o a modifica degli strumenti urbanistici vigenti;
- deve procedersi in controdeduzione in coerenza con quanto espresso nelle precedenti riserve e/o osservazioni.

Si consideri inoltre che, non essendo pervenuti elaborati tecnici specifici e specifiche valutazioni ambientali inerenti le osservazioni accolte dettaglianti le modalità con cui si prevede saranno inserite nel RUE, tali modifiche non possono essere e non sono oggetto delle presenti valutazioni ambientali.

### **CONCLUSIONI**

Visti i contenuti della variante al Regolamento Urbanistico Edilizio adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 30 luglio 2015.

Assunto il principio di integrazione e non duplicazione degli atti ai sensi di legge ;

Considerato il rapporto del presente strumento regolamentare con il Piano Strutturale Comunale e con la VALSAT/VAS del PSC stesso;

Visto infine i pareri di ARPA (Allegato 1) e di AUSL (Allegato 2), in premessa identificati;

- si richiamano le considerazioni rivolte allo strumento regolamentare già espressi nell'istruttoria prot. 30227 del 17/03/2014 di cui alla Deliberazione di Giunta Provinciale n.99 del 18/03/2014
- si ritiene che le modifiche introdotte allo strumento regolamentare siano adeguate e non richiedano approfondimenti ai sensi del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.

\* \* \*

Per quanto precede, vista la documentazione complessivamente acquisita in merito alla Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Fiorano Modense, adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 30/07/2015; si propone che il Presidente della Provincia **sollevi i rilievi urbanistici di cui ai punti da 1 a 19 della presente istruttoria**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 e 34 della LR 20/2000, e **faccia proprie le conclusioni ambientali della presente istruttoria e le prescrizioni di cui ai punti 1 e da 20 a 31** ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000.

Istruttori

Ing. Amelio Fraulini

Ing. Cristina Zoboli

il Dirigente

Arch. Antonella Manicardi

ALLEGATO 1

PARERE ARPAE  
prot. 104368 del 03/12/2015

Riscontro Protocollo n. PGMO/2015/12575  
Pratica SD 2125/2015

Al Comune di Fiorano Modenese  
Servizio Urbanistica Edilizia Ambiente

Alla Azienda USL di Modena  
Servizio Igiene Pubblica  
Unità Operativa di Sassuolo

e p.c. Alla Provincia di Modena  
Area Territorio e Ambiente  
Servizio Pianificazione Urbanistica e  
Cartografica

**Oggetto:** Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Fiorano - adottata con Del. C.C. N°81 del 30/7/2015

In riferimento alla richiesta di parere prot.16776 del 29/09/2015, esaminata la documentazione relativa alla variante al Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Fiorano di cui all'oggetto, si esprimono le seguenti considerazioni.

Art.104 e art.105 – tutela campi pozzi:

appare opportuno aggiornare il riferimento normativo dell'art.21 del D.lgs.152/1999 con il riferimento al vigente art.94 del D.Lgs. 152/2006.

Art.107 – acque reflue:

relativamente ai sistemi di trattamento degli scarichi non recapitanti in pubblica fognatura, appare opportuno inserire non il riferimento al parere ARPA, bensì alle norme regionali di riferimento, in particolare la DGR 1053/2003.

Art.116 – elettrodotti e fasce di rispetto:

In riferimento al punto 5, si ritiene che la sua cancellazione renda poco chiari i punti successivi dove si fa riferimento ad una DPA non definita e ad individuazioni grafiche senza una indicazione del significato e della gestione di tali distanze. Si propone di mantenerlo inalterato.

In riferimento al punto 7 (modificato in 6); si fa presente che i cavi MT aerei o interrati sono esclusi dal campo di applicazione del Decreto 29/5/2008, quindi a tali impianti non si applica la DPA.

In relazione invece alle cabine elettriche o le stazioni primarie, in nessun caso la normativa prevede che le fasce vengano determinate attraverso procedure di misura. In particolare, nel primo caso delle cabine, si applica la metodologia di calcolo prevista per la determinazione delle DPA (punto 5.2.1 del DM 29 maggio 2008), mentre per le seconde, trattate al punto 5.2.2 del medesimo

decreto, la DPA e quindi la fascia di rispetto generalmente rientrano nei confini dell'area di pertinenza dell'impianto stesso.

Art.122 – impianti idrici:

nel progetto previsto per gli interventi di captazione delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici, l'obbligo di un sistema di esclusione della prima pioggia da tali captazioni appare sovrabbondante, poiché tali acque meteoriche sono generalmente considerate non soggette ad inquinamento. La necessità dell'esclusione della prima pioggia andrà valutata in base all'uso dell'edificio ed alla possibilità o meno di inquinamento delle superfici delle coperture. Inoltre, il troppo pieno delle vasche di questi sistemi dovrebbe essere preferibilmente disperso nel suolo, tramite trincee drenanti o analoghi sistemi, anziché inviato alla rete fognaria acque bianche.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente Responsabile del Distretto  
D.ssa Elena Ori

Lettera firmata elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa* La presente copia, composta di n. .... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Documento assunto agli atti con protocollo n. .... del .....

Data ..... Firma .....

ALLEGATO 2

PARERE AUSL  
prot. 108880 del 21/12/2015

**Dipartimento Sanità Pubblica**  
**Servizio Igiene Pubblica**

Area disciplinare **Igiene del Territorio e dell'Ambiente Costruito**  
Sede di Sassuolo

Prot. n° **93932/15-Protocollo Generale**

Sassuolo , li 18/12/2015

Oggetto: COMUNE DI FIORANO: Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio\_RUE\_ adottata con delibera del CC. n.81 del 30-07-2015. Richiesta di parere ex art. 19 lettera h, della L.R. n 19-82 e succ. mod. e integr. art.41 della L.R. n 31 del 2002.

Comune di FIORANO MODENESE  
SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA AMBIENTE  
c.a. Arch. Roberto BOLONDI  
invio tramite fax +390536910253  
invio tramite email comunefiorano@cert.fiorano.it  
AMM.NE PROVINCIALE di MODENA  
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA  
ca.Direttore Arch. Antonella MANICARDI  
invio tramite email  
provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Per conoscenza a:  
ARPA - Sezione Provinciale  
Distretto Sassuolo-Vignola-Pavullo  
c.a.dott.ssa Elena ORI  
invio tramite email aoomo@cert.arpa.emr.it

Esaminata a cura dei Servizi del Dipartimento di Sanità Pubblica la documentazione allegata alla Vs. richiesta di parere prot. n° 16776 del 29/09/2015, relativa al Regolamento specificato in oggetto; acquisito il parere della competente Sezione dell'ARPA in data 02/12/2015; si esprime il seguente parere:

**Si ritiene la Variante in linea con l'esigenza di semplificazione delle norme e dei rinnovamenti procedurali introdotti con la L.R. 30 luglio 2013, n.15 "Semplificazione della disciplina edilizia",e si esprime pertanto parere**

**FAVOREVOLE**

**per gli aspetti igienico-sanitari di competenza,fatto salvo il rispetto delle indicazioni e prescrizioni sugli aspetti di valenza ambientale contenuti nel parere della competente sezione dell'ARPA (prot.PGMO/2015/15452 del 02/12/2015).**

**Per completezza dei riferimenti legislativi relativi a Cimiteri e fasce di rispetto cimiteriali (art.124 comma 2 a pag 113 delle Norme) si propone,in luogo del generico "..nonché provvedimenti regionali" l'inserimento dello specifico riferimento "L.R. 19 del 27 luglio 2004 (DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA E DI POLIZIA MORTUARIA)".**

**Si suggerisce,infine, l'aggiornamento della Nota 19 a pag 23 dell'Allegato dei Requisiti edilizi**

Servizio Igiene Pubblica  
Viale F.lli Cairoli 19,41049-Sassuolo  
Telefono 0536863742 - Fax 0536863797

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena  
Sede legale: Via S. Giovanni del Cantone, 23 - 41100 Modena  
T. +39.059.435111 - F. +39.059.435604 - [www.ausl.mo.it](http://www.ausl.mo.it)  
Partita IVA 02241850367

**dei luoghi di lavoro con i riferimenti all'Allegato IV del D.Lgs. 81/2008 coordinato con il D.Lgs. 106/2009.**

A disposizione per ogni eventuale chiarimento che dovesse rendersi necessario, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

**IL DIRIGENTE MEDICO DELEGATO**  
( dr. Antonio Fusco)

**Intestazione**

Via  
Telefono - Fax - Sito  
email

**Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena**

Sede legale: Via S. Giovanni del Cantone, 23 - 41100 Modena  
T. +39.059.435111 - F. +39.059.435604 - [www.ausl.mo.it](http://www.ausl.mo.it)  
Partita IVA 02241850367



Provincia  
di Modena

**Atto n. 104 del 18/07/2016**

*Oggetto:* COMUNE DI FIORANO MODENESE. REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO. VARIANTE DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 81 DEL 30 LUGLIO 2015. RISERVE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 33 E 34 L.R. N. 20/2000. VALUTAZIONI AMBIENTALI AI SENSI DELL'ART. 5 LR 20/2000.

Pagina 1 di 1

**ATTO DEL PRESIDENTE**

L'Atto del Presidente n. 104 del 18/07/2016 è pubblicato all'Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 18/07/2016

L'incaricato alla pubblicazione  
VACCARI NICOLETTA

Originale firmato digitalmente